



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE**

nelle persone dei Magistrati:

Domenico Bonaretti
Alessandra Arceri
Cristina Ravera

Presidente
Consigliere
Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. **159/2024**, promossa in grado d'appello da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), rappresentata e difesa dall'Avv. Gianemilio Genovesi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Milano, Via Vitali n. 1, giusta procura in calce alla memoria di costituzione del nuovo difensore;

appellante

CONTRO

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*) – in persona del curatore fallimentare, Dr. *Controparte_2* - rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Pellizzato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Milano, Corso Matteotti n. 1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;

appellato

CONCLUSIONI

Per *Parte_1*

“Voglia l'Ecc. Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, per tutti i motivi in atti, premesso ogni provvedimento opportuno e/o necessario e/o meglio visto, in riforma della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Milano, Giudice Unico Ill.ma Dr.ssa C. Spinnler, n. 9928/2023 Sent. del 5 dicembre 2023, pubblicata in pari data, resa nel procedimento n. 32655/2022 R.G., notificata l'8 dicembre 2023: Nel merito, in riforma della sentenza di primo grado ed in via principale: respingere tutte le avversarie domande nei confronti della conchiudente in quanto erronee ed infondate in fatto ed in diritto e non provate.

Vinte le spese, diritti ed onorari e rimborso forfetario, da distrarre al procuratore antistatario.

In via istruttoria, si richiamano e rinnovano le istanze istruttorie tutte di cui in atti e/o alle premesse, da considerarsi quivi ribadite e trascritte”.

Per Controparte_3

“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso: NEL MERITO:

- In via principale, respingere l’appello ex adverso promosso confermando l’impugnata sentenza.

- In via incidentale condizionata all’accoglimento dell’appello ex adverso promosso, riformare la sentenza impugnata accogliendo le seguenti domande:

accertare e dichiarare il credito ex art. 2043 c.c. e/o 1218 c.c. del [...]

Controparte_1 nei confronti di Parte_1 e, per l’effetto, condannare Parte_1 al pagamento dell’importo di Euro 138.243,00, ovvero della maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.

- In via di ulteriore subordine:

accertare e dichiarare il credito del Controparte_1 nei confronti di Parte_1 ex art. 2041 c.c. e, per l’effetto, condannare [...]

Parte_1 al pagamento dell’importo di Euro 138.243,00, ovvero della maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo.

nelle spese: Spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio rifiusi.

Non si accetta il contraddittorio su domande nuove o modificate”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Controparte_1 (di seguito, anche il CP_1”) citava in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Milano, esponendo che:

- Controparte_1 aveva pagato alla convenuta, nell’esercizio della sua attività di impresa individuale denominata “Moda Express”, la somma complessiva di Euro 73.224,00, a fronte di tre fatture emesse nel luglio 2017 per la fornitura di calzature, invero mai avvenuta, essendo il relativo contratto assolutamente simulato;

- nel settembre 2019, Controparte_1 aveva stipulato con la convenuta un contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento delle mansioni di segretaria, in virtù del quale le aveva corrisposto la somma complessiva di Euro 105.732,00, a fronte di buste paga emesse per la minor somma di Euro 40.713,00.

Sulla base di queste deduzioni, il CP_1 – previo accertamento incidentale della simulazione dei rapporti commerciali e di lavoro subordinato intercorsi tra la società e

Parte_1 – domandava la condanna di quest’ultima al pagamento della somma complessiva di Euro 138.243,00, oltre interessi, pari alla somma tra l’importo di Euro 73.224,00, versato a titolo di prezzo per l’acquisto delle calzature e l’importo

di Euro 65.019,00, corrispondente alla differenza tra quanto versato dalla società alla convenuta a titolo di retribuzione (Euro 105.732,00) e quanto effettivamente spettante alla convenuta stessa a questo titolo (Euro 40.713,00).

Nello specifico, la condanna veniva chiesta, in principalità, a titolo di ripetizione dell'indebitto *ex art. 2033 c.c.*; in subordine, a titolo di risarcimento del danno, ai sensi degli artt. 2043 o 1218 c.c. e, in ulteriore subordine, a titolo di ingiustificato arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c.

2. Si costituiva in giudizio *Parte_1*, che chiedeva il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate.

3. Il Tribunale di Milano, con sentenza pubblicata il 5.12.2023 (sentenza n. 9928/23), in accoglimento delle domande formulate dall'attore in via principale, condannava *Parte_1* a pagare al *CP_1* la somma di Euro 138.243,00, oltre interessi e spese di lite.

Con riferimento al primo credito restitutorio (di Euro 73.224,00), il Tribunale – richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il fallimento che agisce per ottenere la restituzione di somme pagate dal fallito in virtù di un contratto simulato deve considerarsi soggetto terzo e, come tale, è ammesso a fornire la prova della simulazione con ogni mezzo, incluse la prova testimoniale e la prova presuntiva – riteneva l'onere probatorio correttamente assolto dall'attore.

In particolare, il giudice di primo grado rilevava che non era stato prodotto in giudizio alcun documento relativo al contratto di fornitura delle calzature e, al contempo, che l'esistenza di tale rapporto non poteva essere provata attraverso la mera produzione delle fatture, le quali, peraltro contenevano un'indicazione molto generica della merce venduta – mancando qualsiasi riferimento al tipo di calzature e al codice dei prodotti, con quantitativi inverosimili anche all'ingrosso –, recavano prezzi meramente indicativi e differenziati di pochi euro, erano state emesse per importi pressoché identici, tutte a breve distanza, nel mese di luglio 2017, periodo in cui l'amministratore unico della società fallita era *Persona_1*, coniuge della convenuta e, in ogni caso, non erano state registrate nel Libro IVA dell'impresa individuale della convenuta.

Il Tribunale evidenziava inoltre che non era stata dimostrata l'esecuzione del contratto, mancando qualsiasi prova dell'avvenuta consegna della merce.

Con riferimento invece al secondo credito restitutorio (di Euro 65.019,00), il Tribunale, ravvisata la prova documentale dell'avvenuto pagamento, da parte della Società, della somma di Euro 105.732 in favore di *Parte_1*, osservava che dalle buste paga prodotte – riferite al biennio settembre 2019-ottobre 2021, corrispondente all'intera durata del rapporto di lavoro – emergeva che per l'attività di segretaria risultava dovuta, a titolo di retribuzione, esclusivamente la somma di Euro 40.713,00, sicché il pagamento della differenza, pari ad Euro 65.019,00, doveva ritenersi indebitto.

4. Avverso la sentenza di primo grado *Parte_1* ha proposto appello, articolato in due motivi di impugnazione, così rubricati:

I) “*Illegittimità della condanna di [Parte_1] alla restituzione dei compensi per le forniture operate tramite la propria ditta individuale*”;

II) “*Illegittimità della condanna di [Parte_1] alla restituzione dei compensi percepiti allorquando lavoratore subordinato*”.

L'appellante ha chiesto anche la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 283 c.p.c.

5. Si è costituito in giudizio il [CP_1], che ha chiesto il rigetto dell'inibitoria e dell'impugnazione, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese.

Parte appellata ha altresì riproposto, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande di condanna a titolo di risarcimento del danno e di ingiustificato arricchimento, avanzate nel giudizio di primo grado in via subordinata e ritenute assorbite in seguito all'accoglimento della domanda principale.

6. All'esito della discussione delle parti sull'inibitoria, nel corso della prima udienza di comparizione del 22.5.2024, il Collegio ha respinto l'istanza ex art. 283 c.p.c. e ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione dinanzi al consigliere istruttore, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., per il 3.12.2025, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi. A tale udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il **primo motivo** di gravame, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui la condanna a restituire la somma di Euro 73.224,00, ricevuta a titolo di prezzo della fornitura di merci, assumendo che gli elementi indiziari valorizzati dal Tribunale non fossero in realtà idonei a dimostrare la simulazione.

Nello specifico, [Parte_1] ha dedotto che:

a) l'assenza di un documento contrattuale era irrilevante, perché il contratto di compravendita di beni mobili non richiede la forma scritta, né *ad substantiam* né *ad probationem*, mentre le fatture, pur non essendo di per sé sufficienti a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale, costituivano un valido elemento indiziario al riguardo;

b) la circostanza che l'operazione fosse stata conclusa con una società di cui era amministratore unico il coniuge era irrilevante, perché gli scambi commerciali tra parenti non sono vietati, né possono di per sé ritenersi sintomatici di un intento fraudolento;

c) l'effettiva consegna delle merci doveva essere presunta e, in ogni caso, il [CP_1] non aveva offerto prova della mancata consegna;

d) il contenuto generico e standardizzato delle fatture in relazione al numero e alla periodicità delle stesse, alla quantità e alla specifica dei prodotti, nonché ai prezzi, si spiegava alla luce del peculiare contesto nel quale l'operazione era avvenuta.

A tale riguardo, l'appellante ha esposto che:

- l'impresa individuale Moda Express di cui ella era titolare e **Controparte_1** operavano nel settore della vendita di calzature, ma trattavano prodotti differenti, occupandosi la prima di calzature "pret a porter" e la seconda di calzature classiche;
- a partire dal 2013, a causa di una grave patologia, ella aveva deciso di modificare tipologia merceologica, passando alla vendita di calzature classiche, considerate maggiormente commerciabili, in quanto non soggette alle volubili mode del momento;
- nel 2017 l'impresa individuale era entrata in una situazione di crisi prossima all'insolvenza – come dimostrato dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2015-2017, prodotti in questo grado di giudizio perché solo di recente recuperati dal commercialista (doc. 3 appellante) – a fronte della quale aveva deciso di liquidare l'intero magazzino attraverso una svendita delle rimanenze a prezzo di costo o sotto-costo, cui era seguita la cancellazione dell'attività dal registro delle imprese nell'agosto 2019;
- l'operazione non era fittizia, ma reale, trattandosi di un'operazione isolata, conclusa peraltro molto prima del fallimento (dichiarato nel 2021); per contro, se Moda Express fosse stata una mera "cartiera" della società fallita, questo tipo di operazione sarebbe stata realizzata in modo seriale e ripetitivo;
- l'omessa registrazione delle fatture nel libro IVA dell'impresa individuale era dipesa da un mero errore contabile commesso in sede di cancellazione dal Registro.

Il **CP_1** ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della produzione delle dichiarazioni dei redditi degli anni 2015-2017, ai sensi dell'art. 345, comma 3 c.p.c., trattandosi di documenti nuovi.

Nel merito, in replica al motivo di gravame, ha ribadito l'assenza di prova dell'effettiva esecuzione della fornitura di merci, evidenziando che l'emissione di fatture non è di per sé sufficiente e che l'appellante non aveva offerto alcun elemento a supporto del diverso quadro fattuale descritto, né dell'avvenuta consegna della merce.

2. Con il secondo motivo di appello, **Parte_1** ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui la condanna a restituire la somma di Euro 65.019,00, ricevuta a titolo di (maggiore) retribuzione in forza del contratto di lavoro subordinato. Nello specifico, l'appellante:

- ha invocato una presunzione di collegamento funzionale tra le somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendente e il contratto di lavoro subordinato;
- ha evidenziato l'adequatezza delle somme effettivamente percepite rispetto alla propria professionalità, posto che ella era stata assunta con le mansioni di segretaria, ma vantava una notevole esperienza nel settore delle calzature;
- ha richiamato la giurisprudenza, secondo cui la retribuzione erogata in misura superiore a quella minima prevista dalla contrattazione collettiva dev'essere restituita dal lavoratore solo se sia stata frutto di un errore essenziale e riconoscibile, nella specie neppure allegato.

Il **CP_1** ha preliminarmente contestato l'ammissibilità della dedotta presunzione di collegamento funzionale tra le somme corrisposte al lavoratore e il contratto di

lavoro, in quanto sollevata per la prima volta in appello, rimarcando, in ogni caso, che le maggiori somme indebitamente percepite dall'appellante non erano state frutto di errore, ma di una distrazione dolosa.

Parte appellata ha poi ribadito che dai cedolini risultava dovuta a Parte_1 la minor somma di Euro 40.713,00 e che la somma residua di Euro 65.019,00 era priva di giustificazione causale, perché non risultava né dai cedolini, né dalle buste-paga e le causali dei relativi bonifici apparivano piuttosto generiche o inverosimili.

3. Partendo dall'esame del primo motivo di appello, relativo all'accertamento del carattere apparente o reale del contratto di fornitura di calzature, va preliminarmente evidenziata la peculiarità del presente giudizio: a fronte di un'alienazione simulata, mentre, di regola, il bene viene materialmente consegnato, ma il prezzo non viene pagato – per concretizzare nei confronti dei terzi, in particolare dei creditori, la situazione di apparenza creata dalla simulazione – nel caso di specie, si versa nell'ipotesi opposta, perché si assume che il prezzo sia stato effettivamente pagato, ma i beni non siano stati consegnati.

Pacifico, dunque, che un contratto di fornitura sia stato stipulato, il CP_1 assume che ad esso si sarebbe accompagnato un contestuale accordo delle parti diretto a privarlo di effetti, mentre, secondo l'appellante, tali effetti si sarebbero realmente prodotti.

Questa Corte condivide l'orientamento prevalente, secondo cui il fallimento che domanda l'accertamento della simulazione di un atto posto in essere dal fallito, al fine di recuperare beni o denaro alla massa attiva, agendo a tutela dei creditori, assume la qualifica di terzo rispetto alle parti del contratto e, come tale, è ammesso a fornire la prova della simulazione senza limiti, quindi anche per testimoni e per presunzioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1417 e 1416, comma 2 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 3824/1991, Cass. Civ. n. 9835/1994 e, da ultimo, Cass. Civ. 26528/2025).

Con riferimento alla prova presuntiva, giurisprudenza consolidata afferma che *“non occorre che i fatti noti, sui quali la presunzione si fonda, siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati, secondo un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo invece sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto, secondo regole di esperienza e l'id quod plerumque accidit, come conseguenza probabile e verosimile, secondo un criterio di normalità”* (cfr., tra le tante, Cass. Civ. n. 7084/1990).

Dall'accertamento della simulazione assoluta e dalla conseguente inefficacia originaria del contratto (art. 1414, comma 1, c.c.) discenderebbe il carattere indebito della prestazione eseguita in virtù di quest'ultimo.

A tal proposito, la giurisprudenza afferma che il creditore che agisce per la restituzione della prestazione eseguita in virtù di un titolo esistente, ma *ab origine* privo di effetti, deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ossia l'avvenuta esecuzione della prestazione e il relativo carattere indebito (cfr. Cass. Civ. n. 5896/2006).

Nel caso di specie, risulta provato l'avvenuto pagamento, da parte della società *in bonis* e in favore di *Parte_1*, della somma di Euro 73.224,00, portata dalle tre fatture emesse nel luglio 2017 (doc. 2, fasc. *Parte_1* primo grado): il *CP_1* ha prodotto al tal fine la scheda contabile dell'impresa individuale Moda Express (doc. 6, fasc. Fallimento primo grado) e *Parte_1* non ha specificamente contestato tale circostanza.

La prova della simulazione del contratto – e, dunque, del carattere indebito della prestazione – è stata ricavata dal Tribunale per presunzioni sulla base di quattro elementi indiziari: l'assenza di documentazione relativa al contratto di fornitura, le caratteristiche delle fatture, i rapporti di parentela tra le parti e l'assenza di prova della consegna della merce.

Posto che la mancanza di documentazione contrattuale è pacifica tra le parti, l'appellante ha contestato la sussistenza degli altri elementi indiziari, dai quali il Tribunale aveva ricavato la prova della simulazione.

Per quanto concerne le caratteristiche delle fatture, l'appellante ha offerto una diversa ricostruzione del quadro fattuale, che giustificerebbe l'effettiva esecuzione del contratto di fornitura.

Tuttavia, le puntuali e non inverosimili allegazioni di parte non sono state supportate da adeguati riscontri probatori.

Nel giudizio di primo grado l'appellante ha prodotto alcuni documenti contabili volti a dimostrare che la sua impresa individuale non fosse una mera "cartiera", ma operasse effettivamente sul mercato (v. docc. 11-14 fasc. primo grado *Parte_1*).

Tuttavia, oggetto del presente giudizio non è l'accertamento di eventuali schemi fraudolenti ripetuti in serie, ma l'efficacia dello specifico contratto di fornitura di merci concluso da *Parte_1* con la società *Controparte_1 in bonis*.

L'unico elemento di prova prodotto dall'appellante a sostegno della propria ricostruzione è rappresentato dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2015-2017, volte a dimostrare la situazione di crisi irreversibile in cui versava la sua impresa e che avrebbe giustificato la fornitura di merci, avente una funzione di liquidazione integrale del magazzino.

Tale produzione è tuttavia inammissibile, perché i documenti sono stati depositati per la prima volta nel giudizio di secondo grado (doc. 3, fasc. appello *Parte_1*), ma si sono formati prima dell'introduzione del giudizio di primo grado: parte appellante ha dedotto genericamente che l'impossibilità di produrli fino a quel momento era stata determinata da "*difficoltà legate al commercialista*", senza tuttavia fornire al riguardo alcuna prova, come invece era suo onere, a norma dell'art. 345, comma 3 c.p.c.

In aggiunta, la semplificazione e la standardizzazione del contenuto delle tre fatture, derivante dall'asserita liquidazione del magazzino, non trova alcun fondamento normativo: gli artt. 21, comma 2 e 21-*bis* del DPR n. 633 del 1972 – che individuano il contenuto della fattura ordinaria e della fattura semplificata – prescrivono, rispettivamente, l'indicazione della natura, della qualità e della quantità dei beni (art.

21) e la descrizione dei beni ceduti (art. 21-*bis*) e non prevedono alcuna deroga per le ipotesi in cui la vendita sia compiuta in un contesto liquidatorio.

A nulla rileva, in contrario, la circostanza che anche nei confronti di altri clienti Moda Express avesse emesso fatture dal contenuto generico e standardizzato (doc. 1, fasc. primo grado *Parte_1*), per l'evidente considerazione che la costante ripetizione di un atto o di un comportamento illegittimo, infatti, non vale certamente a renderlo lecito.

E ancora. E' singolare che l'omessa registrazione nel sistema contabile di Moda Express abbia riguardato esclusivamente le tre fatture emesse nei confronti di [...] *CP_1* .

L'appellante, peraltro, non ha contestato tale circostanza, ma ha tentato di spiegarla, adducendo giustificazioni alquanto generiche e del tutto sfinite di adeguato supporto probatorio.

Pertanto, ritiene la Corte che il Tribunale abbia correttamente considerato le anomalie delle fatture quali elementi indiziari del carattere simulato della fornitura di merci, essendo dotate dei caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729, comma 1, c.c.

Per quanto concerne i rapporti di parentela con l'allora legale rappresentante della società, l'appellante si è limitata ad affermare che tale circostanza non sarebbe di per sé sufficiente a fondare la prova presuntiva della simulazione. La contestazione non coglie nel segno, perché – come si è visto – il Tribunale ha correttamente valorizzato tale circostanza in combinazione con altri elementi indiziari.

L'elemento principale su cui si è fondato l'accertamento della simulazione è senz'altro l'assenza di prova dell'avvenuta consegna della merce.

Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, tale circostanza non è oggetto di alcuna presunzione: né legale, perché le uniche disposizioni che prevedono una presunzione di esatto adempimento sono quelle che contemplano le c.d. prescrizioni presuntive, nessuna delle quali è riferibile al caso di specie, posto che l'art. 2955, n. 5 c.c. riferisce la presunzione al pagamento del prezzo delle merci vendute alla clientela, mentre nella specie il contratto è stato concluso tra imprenditori; né semplice, perché la parte non ha neppure indicato il fatto noto dal quale la consegna dovrebbe desumersi.

Inoltre, non è condivisibile l'affermazione, secondo cui la prova dell'omessa consegna spetterebbe al *CP_1* .

Vero è che, di regola, l'onere di dimostrare i fatti noti, dai quali prende avvio il ragionamento inferenziale, incombe sulla parte che invoca la presunzione; tuttavia, quando entra in gioco un fatto negativo, alla luce del criterio di vicinanza alla fonte di prova e del canone "*negativa non sunt probanda*", può trovare applicazione estensiva il principio elaborato dalla giurisprudenza in ordine al riparto dell'onere della prova nelle azioni di accertamento negativo, secondo cui la parte può limitarsi ad allegare l'inesistenza del fatto, gravando sull'altra parte l'onere di dimostrare che invece quel fatto è accaduto (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 16917/2012, Cass. Civ. n. 22862/2010 e Cass. Civ. n. 1210/2010).

In conclusione, la Corte condivide la valutazione del Tribunale, che ha ritenuto dimostrata per presunzioni la simulazione assoluta della fornitura di merci e ha condannato l'*accipiens* alla restituzione del prezzo, oltre interessi.

Il primo motivo d'appello è, dunque, infondato e dev'essere rigettato.

4. Parimenti infondato è il secondo motivo di impugnazione, relativo alla restituzione di parte della retribuzione.

Al riguardo, va richiamato il principio, secondo cui il soggetto che, affermando di aver effettuato un pagamento dovuto solo in parte, propone nei confronti dell'*accipiens* l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare, oltre all'avvenuto pagamento, anche l'inesistenza di una causa giustificativa per la parte che si assume non dovuta (cfr. Cass. Civ. n. 1129472020 e Cass. Civ. n. 7501/2012).

Nel caso di specie, il CP_1 ha prodotto gli estratti conto e un prospetto di pagamenti, dai quali si evince l'avvenuto accredito, in favore di Parte_1, della somma complessiva di Euro 105.732,00 (docc. 12-16, fasc. primo grado Pt_2, circostanza che, peraltro, non è stata specificamente contestata dall'appellante.

Per dimostrare il carattere indebito di una parte di quei pagamenti, il CP_1 ha prodotto i cedolini emessi in favore di Parte_1 (v. doc. 12, fasc. primo grado CP_1), relativi all'intera durata del rapporto di lavoro (protrattosi nel biennio settembre 2019-ottobre 2021), dai quali – come accertato dal Tribunale e non specificamente contestato dall'appellante – emerge come dovuta la somma netta complessiva di Euro 40.713,00.

Questa cifra risulta notevolmente inferiore a quella effettivamente corrisposta a Parte_1, mentre appare sostanzialmente in linea sia con il contratto di lavoro subordinato (prodotto dalla stessa appellante sub doc. 4), che prevedeva una retribuzione pari ad Euro 2.010,37 mensili per 14 mensilità, sia con il CCNL di riferimento (ossia il contratto per il settore commercio Confesercenti).

La presunzione, invocata dall'appellante, relativa all'esistenza di un collegamento funzionale tra le somme pagate dal datore al dipendente e il contratto di lavoro subordinato, quand'anche fondata, dovrebbe quindi considerarsi superata dalle citate risultanze documentali.

Parte_1, da parte sua, non ha eccepito alcun fatto impeditivo o estintivo della pretesa attorea, quale la circostanza che le somme ulteriori fossero elementi accessori della retribuzione, ma si è limitata a produrre degli *screenshot* di conversazioni *whatsapp*, volte a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa in favore della società (docc. 9 e 15, fasc. Parte_1 I grado), che peraltro non è stata contestata dal CP_1.

Ella ha poi affermato che le somme effettivamente percepite dovevano ritenersi, in ogni caso, adeguate alla sua professionalità e alla sua esperienza nel settore, senza tuttavia fornire prova dell'effettiva assegnazione a mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento contrattuale (art. 2103, comma 7 c.c.); inoltre, ella non ha neppure

allegato quale sarebbe stato il corrispondente trattamento economico, cui la stessa avrebbe avuto diritto alla luce delle mansioni concretamente svolte.

Pertanto, anche il secondo motivo d'appello dev'essere rigettato.

5. Le spese di lite per il giudizio di secondo grado seguono la soccombenza e devono quindi essere poste interamente a carico dell'appellante.

Esse sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod., tenuto conto del valore della controversia (determinato all'interno dello scaglione da Euro 52.001,00 ad Euro 260.000,00, avuto riguardo alla somma che ha formato oggetto di impugnazione, essendo stato l'appello rigettato: v. Cass. Civ. n. 13145/2025), degli importi richiesti dal **CP_1** in nota spese (che funge da limite al potere del giudice di liquidazione dei compensi in favore della parte vittoriosa, non potendo attribuirsi alla parte una somma di entità superiore: cfr., tra le tante, Cass. Civ., n. 6345/2020), dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa in concreto prestata.

Infine, va dichiarata la sussistenza, in capo a **Parte_1**, dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo, pari all'importo del contributo unificato già corrisposto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9928/23, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:

- 1) rigetta l'appello proposto da **Parte_1** ;
- 2) condanna **Parte_1** a pagare in favore del **Controparte_1** [...] le spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in Euro 8.470,00 per compensi (di cui Euro 2.518,00 per la fase di studio, Euro 1.665,00 per la fase introduttiva ed Euro 4.287,00 per la fase decisoria), oltre 15% per rimborso spese generali e oltre IVA e CPA, come per legge;
- 3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-*quater* del D.P.R. n. 115/2002 per il pagamento, da parte di **Parte_1**, di un ulteriore importo, pari all'importo del contributo unificato già corrisposto.

Così deciso, in Milano, nella camera di consiglio del 3.12.2025

Il Consigliere est.
Cristina Ravera

Il Presidente
Domenico Bonaretti

Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott. Francesco Gennaro Pezone.